



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune di

Cavaglietto (NO)

All'Organo di revisione del Comune

di Cavaglietto (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266). Comune di Cavaglietto (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2020, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'Ente con nota prot. n. 893 del 31/01/2023.

Vista la nota di risposta prot. CONTE n. 1276 del 09/02/2023 con la quale si è argomentato su quanto richiesto, si ritiene di poter procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2020 con le seguenti osservazioni.

In merito ai singoli equilibri di bilancio, nonché agli equilibri complessivi di bilancio (O3, Z3, W3) ed al risultato di competenza (W1) tutti negativi, si rende opportuna l'attivazione di idonee iniziative organizzative volte a risolvere detta criticità.

Si riporta al riguardo quanto indicato dalla deliberazione n. 07/SEZAUT/2021/INPR concernente le "LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020":

"...Gli esiti del controllo sono di supporto alle decisioni che gli organi di governo dell'ente intendranno responsabilmente assumere e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Cost., sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)..."



Particolare attenzione deve essere data al principio di continuità del bilancio e alla prospettiva dinamica dell'equilibrio di bilancio, tra loro inscindibilmente connessi. Il concetto di prospettiva dinamica dell'equilibrio di bilancio, già individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come precepto dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche ed impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti. Nella evoluzione normativa, sia a fini di gestione che di controllo, si impone una visione unitaria e dinamica dei documenti contabili all'interno del ciclo di bilancio dell'ente, ove ogni elemento è, ad un tempo, il presupposto dell'elemento successivo e la conseguenza di quello precedente. Ne consegue che il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019).

Tale principio è stato consolidato dal DM 1° agosto 2019 che ha articolato il risultato finale che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell'esercizio (art. 1, comma 821, della legge di bilancio 2019), in tre distinti equilibri ("risultato di competenza", "equilibrio di bilancio" ed "equilibrio complessivo"). Si raccomanda pertanto di procedere all'adozione di misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Infine, si invita l'Ente, in merito alle spese relative al trattamento accessorio e premiante, ad applicare a quanto previsto al paragrafo 5.2 del principio contabile applicato 4/2, Allegato al D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che:

"Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo".



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte@corteconti.it

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi, anche sulla base dei presenti rilievi.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Di Vita Maria

MARIA DI
VITA
CORTE DEI
CONTI
23.02.2023
12:35:40
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it | pec: piemonte.controllo@cor-tecon-ti.it

